Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Giovedì, 26 luglio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 aprile 1945, n. 400.

Istituzione di un servizio speciale per il controllo degli oleari del popolo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per organizzare e far funzionare, secondo le disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, servizi speciali e straordinari di vigilanza e di controllo sulla produzione e sul conferimento agli oleari del popolo dell'olio prodotto nella campagna 1944-1945, è autorizzata, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la spesa L. 100.000.000.

Sugli stanziamenti che saranno disposti ai sensi del precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere all'Associazione nazionale degli enti economici dell'agricoltura, aperture di credito anche in eccedenza al limite di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299.

Il commissario dell'Associazione nazionale degli enti economici dell'agricoltura assume per la presentazione dei rendiconti la veste di funzionario delegato a tutti gli effetti delle disposizioni in vigore.

Art. 2.

Il dieci per cento del prezzo di conferimento dell'olio confiscato ai sensi dei decreti legislativi Luogotenenziali 12 ottobre 1944, n. 345, e 28 dicembre 1944, n. 442, sarà destinato al conferimento di premi a favore di coloro che avranno contribuito direttamente ad assicurare l'integrale applicazione della disciplina olearia.

Le modalità per l'erogazione dei premi anzidetti e per la presentazione dei rendiconti saranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — SOLERI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 62. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 401.

Modificazioni alle norme relative alla liquidazione dei compensi in favore degli incaricati di operazioni demaniali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Visto il R. decreto 15 novembre 1925, n. 2180, che approva il regolamento per la liquidazione delle competenze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno;

Visti i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il compenso dovuto per ciascuna vacazione liquidata in favore dei delegati tecnici, degli istruttori e dei periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli

usi civici nel Regno, stabilito nell'art. 3 del regolamento approvato con R. decreto 15 novembre 1925, n. 2180, è raddoppiato.

Sono pure raddoppiate la indennità di soggiorno e la indennità chilometrica su via ordinaria, dovute a norma dell'art. 5 dello stesso regolamento.

Sulle predette competenze ed indennità sono soppresse le riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 65. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 maggio 1945, n. 402.

Modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, concernente modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, concernente aumento delle pensioni e dei contributi dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia;

Visto il regolamento speciale riguardante la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per i trasporti, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contributo di cui al secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è elevato al 17 % a decorrere dal 1° settembre 1942, e al 21 % a decorrere dal 1° marzo 1943, delle paghe, stipendi, assegni, indennità e competenze accessorie corrisposti al personale.

Tale contributo è per il 7 % a carico del personale e per il rimanente a carico delle aziende.

Sono competenze accessorie, ai sensi del primo comma del presente articolo, quelle indicate all'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, ed in ogni altra disposizione di legge o di contratto collettivo.

Art. 2.

I contributi di cui al decreto-legge Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, e successive modificazioni, nonchè quelli stabiliti dal presente decreto, versati per il personale iscritto, a norma di legge o di contratto collettivo di lavoro, al fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, sono assegnati:

a) all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per una quota pari al 4 % delle paghe, stipendi, assegni, indennità e competenze accessorie sottoposte a contribuzione, per il periodo dal 1° luglio 1920 al 30 aprile 1939; all'8,40 % per il periodo dal 1° maggio 1939 al 31 marzo 1943, e al 12,60 % degli emolumenti stessi per il periodo successivo;

b) al fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto per la rimanente quota.

Art. 3.

Le prestazioni stabilite dal regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive norme integrative e modificative, comprese quelle del presente decreto, sono a carico:

1) della gestione dell'assicurazione generale obbligatoria, per la parte liquidata con le modalità e secondo le norme stabilite dai Regi decreti-legge 14 aprile 1939, n. 636 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272), e 18 marzo 1943, n. 126, in base al totale dei contributi alla stessa assegnati in conformità della lettera *a*) dell'art. 2. Tali contributi sono considerati quali versamenti obbligatori anche per la quota eccedente la contribuzione massima stabilita per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

2) del fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, per la rimanente parte.

Nel caso che la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, di cui al n. 1 del precedente comma, risulti superiore a quella liquidabile in base al regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive norme integrative e modificative, comprese quelle del presente decreto, spettano all'agente o ai suoi aventi diritto le sole prestazioni di cui allo stesso n. 1 del precedente comma.

Art. 4.

Gli iscritti al fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, i quali cessino

dal servizio senza avere conseguito diritto a pensione a norma delle vigenti disposizioni e non si avvalgano della facoltà di continuare volontariamente l'iscrizione a termini del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1750, (convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 300), hanno diritto alla restituzione, senza interessi, dei contributi di previdenza versati in loro favore, limitatamente alla quota assegnata al predetto fondo, ai sensi del precedente art. 2, lettera *b*).

La restituzione è limitata alla quota a carico dell'iscritto nei casi di dimissioni volontarie e di licenziamento dovuto ad assenze arbitrarie o a condanna per reato doloso.

Per i contributi assegnati all'assicurazione generale obbligatoria gli agenti sono considerati iscritti a tale assicurazione, in base alle disposizioni per essa vigenti, ai sensi del precedente art. 3, n. 1.

Art. 5.

Sino all'emanazione di nuove disposizioni sulla previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, le norme di cui all'art. 10 del regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, sono sostituite dalle seguenti:

« Per la determinazione della misura della pensione si assume come retribuzione base la media delle paghe, stipendi, assegni, indennità e competenze accessorie sottoposti a contribuzione ragguagliati ad anno, goduti dall'agente dal 1° gennaio 1940 al momento della liquidazione della pensione.

« Sono esclusi dal calcolo i periodi di interruzione dal servizio, salvo che sia stata riconosciuta all'agente, agli effetti previdenziali, l'intera normale retribuzione e sia stato effettuato il corrispondente regolare versamento delle contribuzioni.

« Nel caso in cui non sussista almeno un anno di contribuzione posteriore al 31 dicembre 1939, si assume come base per la liquidazione della pensione la media del triennio immediatamente precedente alla data di decorrenza della pensione stessa, nel quale l'agente ha fruito di normale trattamento ».

Art. 6.

L'art. 11 del regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare della pensione è calcolato sulla retribuzione base di cui all'articolo precedente in ragione di tanti quarantesimi per quanti sono gli anni di servizio riconosciuti utili ai fini della liquidazione della pensione.

« Se la pensione è liquidata per il motivo considerato alla lettera *d*) dell'art. 7 e il numero di anni di servizio utili per la pensione è minore di 25, la pensione è calcolata in base a 25 anni di servizio.

« L'ammontare della pensione è aumentato per tutti gli iscritti al fondo di una quota a carico dello Stato secondo le disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

« Si considera come anno intero di servizio la frazione superiore a sei mesi ».

Art. 7.

A decorrere dal 1° gennaio 1945 gli iscritti al fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto possono essere collocati in quiescenza ed hanno diritto alla liquidazione della pensione di anzianità al compimento del 60° anno di età, se uomini, e del 55° anno di età, se donne, col concorso del requisito minimo di servizio richiesto dalle attuali norme.

Il collocamento in quiescenza di cui al precedente comma può aver luogo anche a richiesta dell'agente.

Con successive norme potrà essere stabilito, per particolari categorie di personale, un limite di età inferiore a quello indicato al primo comma del presente articolo per la liquidazione della pensione di anzianità nei limiti consentiti dall'aumento di contribuzione stabilito dal precedente art. 1.

Le disposizioni di cui ai Regi decreti-legge 2 aprile 1932, n. 372, e 8 giugno 1933, n. 1294 (convertiti, rispettivamente, in legge, con le leggi 16 giugno 1932, n. 881, e 11 gennaio 1934, n. 208), avranno vigore fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 8.

Le pensioni di anzianità e di invalidità, liquidate con decorrenza successiva al 31 agosto 1942, sono aumentate di un decimo del loro ammontare, esclusa la quota di concorso dello Stato, per ciascun figlio a carico del pensionato, di età non superiore ai 16 anni o anche di età superiore ove sia inabile al lavoro.

Per i pensionati ai quali è liquidata la quota di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria come appartenenti alla categoria impiegati, il limite di età dei figli a carico, abili al lavoro, per la corresponsione dei decimi supplementari di cui al comma precedente è stabilito a 18 anni.

Art. 9.

L'art. 17 del regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, è sostituito dal seguente:

« La pensione alla vedova e agli orfani di età non superiore ai 21 anni o inabili al lavoro, è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto:

a) il 50 % alla vedova;

b) il 10 % a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche la vedova, oppure il 20 % se hanno diritto a pensione soltanto i figli, salvo quanto è disposto nei seguenti comma:

« La pensione ai superstiti non potrà essere in ogni caso, complessivamente, nè inferiore alla metà, nè superiore all'intero ammontare della pensione liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto.

« Ai fini del calcolo e dei limiti di cui sopra non si computano le maggiorazioni stabilite per i figli a carico.

« La pensione è corrisposta per intero alla vedova anche per la quota spettante ai figli minorenni se si tratta di figli da lei avuti dal matrimonio con l'agente e se essa convive con i figli stessi; se la vedova non convive con i propri figli o con alcuni di essi, la pensione è divisa per capi, computandosi per due la vedova.

« Se invece con la vedova e i figli minorenni da lei avuti dal matrimonio con l'agente vi sono figli minorenni naturali, legittimati o riconosciuti, o nati da precedente matrimonio con l'agente, la pensione è corrisposta per due terzi alla vedova ed ai propri figli e per l'altro terzo ai figli di precedente matrimonio qualunque sia il loro numero.

« Nei casi in cui venga a cessare la pensione alla vedova o ai figli, si procede alla modificazione della misura della pensione con le norme precedenti.

« Gli orfani di madre che abbia contribuito al fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, hanno diritto alla pensione nella misura stabilita dal presente articolo anche se abbiano il padre vivente. Gli orfani di padre e di madre che abbiano ambedue contribuito al fondo hanno diritto al cumulo delle due pensioni ».

Art. 10.

L'obbligo dell'iscrizione al fondo per la previdenza del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto è esteso a decorrere dal 1° gennaio 1945:

a) al personale ordinario di cui all'art. 8 del R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, dipendente dalle aziende ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, alle quali sono state applicate le leggi 30 giugno 1906, n. 272, 14 luglio 1912, n. 835, e il decreto-legge Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

b) al personale effettivo e a quello in servizio continuativo adibito a filovie urbane ed extraurbane, esercite da aziende municipalizzate o private, e che alla data del 1° gennaio 1945 non fosse già iscritto al fondo;

c) al personale effettivo ed a quello in servizio continuativo adibito ad autoservizi pubblici urbani ed extraurbani di linea municipalizzati o eserciti da aziende di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Nei confronti del personale di cui al presente articolo l'eventuale riconoscimento del periodo di servizio anteriore alla data del 1° gennaio 1945 formerà oggetto di norme particolari.

Art. 11.

Le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° settembre 1942, sono aumentate, a datare dal 1° aprile 1943, del 25 % del loro ammontare al 31 marzo 1943, con esclusione della quota di concorso dello Stato.

Art. 12.

L'art. 5, primo comma, del regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, è modificato come segue:

« Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito il Comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

« Il Comitato è presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed è composto dai seguenti membri:

a) il direttore generale della previdenza e delle assicurazioni private presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

b) il direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione presso il Ministero dei trasporti;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) quattro rappresentanti del personale e quattro rappresentanti delle aziende;

e) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

« Il Comitato predetto è nominato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro ».

Art. 13.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° settembre 1942.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, salvo quanto è disposto nel precedente art. 13. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, esso entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — CERABONA — SOLERI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 61. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 403.

Ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio e delle rate dei mutui per miglioramenti agrari scadute e non pagate in dipendenza degli eventi bellici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2. del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Considerata la necessità di regolarizzare i prestiti agrari di esercizio e le rate scadute dei mutui per migliorie agrarie entrati in ammortamento, rimasti insoluti in dipendenza degli eventi di guerra;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per il tesoro, per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Qualora il mutuatario, per i mutui concessi dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento e che sono già in ammortamento alla data del presente decreto, sia diventato moroso nel pagamento delle rate per causa dipendente da eventi bellici, la somma complessiva costituita dalle rate scadute e non pagate, in numero non superiore a quattro annualità, ed i relativi interessi di mora, potrà formare oggetto di nuovo mutuo da parte dello stesso Istituto mutuante, di durata pari al residuale pe-

riodo di ammortamento del mutuo originario e, comunque, non inferiore ad un decennio. A tale nuovo mutuo sono automaticamente estese, con lo stesso grado, tutte le garanzie che assistono il mutuo originario, bastando, a tal fine, il semplice annotamento della nuova concessione a margine delle formalità ipotecarie e di trascrizioni pubblicate in dipendenza del contratto originario di mutuo, mentre resta salva la facoltà degli Istituti mutuanti di chiedere garanzie supplementari. La dilatazione, di cui al presente articolo, non comporta alcuna modifica al contributo statale, dal quale i mutui originari siano già assistiti.

La dipendenza della morosità da eventi bellici dovrà risultare da attestazione rilasciata dal competente Ispettorato agrario compartimentale.

Qualora la morosità riguardi interessi dovuti su somministrazioni rateali di mutui non ancora in ammortamento, l'ammontare di tali interessi, nel limite massimo di annualità sopra stabilite, potrà, in sede di messa in ammortamento del mutuo, essere cumulato con il capitale mutuato.

Art. 2.

Qualora la morosità, sempre se dipendente da eventi bellici, si riferisca ai prestiti di cui all'art. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, concessi dagli Istituti autorizzati, il residuo debito, con i relativi interessi di mora, potrà essere ratizzato in non più di cinque annualità, decorrenti dalla data di scadenza delle operazioni.

Restano in vigore per l'intera durata della ratizzazione tutte le garanzie che assistono l'operazione originaria, ed a maggior garanzia di ciascuna annualità di rimborso del debito ratizzato con i relativi interessi, potranno essere costituiti privilegi con le modalità e con gli effetti degli articoli 9, 10 e 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760. Detti privilegi prendono grado secondo le norme contenute nell'art. 1778 del Codice civile.

E' in facoltà degli Istituti creditori di chiedere garanzia supplementare.

La dipendenza della morosità da eventi bellici dovrà risultare da attestazione rilasciata dal competente Ispettorato agrario provinciale.

Art. 3.

Gli atti e contratti relativi ai mutui di cui all'art. 1 e alla ratizzazione di cui all'art. 2, sono esenti dalle tasse di bollo, eccetto quelle sulle cambiali, e dalle imposte di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari.

Gli onorari notarili per gli atti ed i contratti predetti, sono ridotti alla misura di un quarto.

Art. 4.

Nel territorio sotto l'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale;* nel territorio non ancora sotto l'amministrazione del Governo italiano, questo decreto entrerà in vigore il giorno in cui tale territorio sarà restituito all'Amministrazione o il giorno in cui sarà messo in vigore per ordine del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — SOLERI — PESENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 64. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 404.

Competenza a giudicare dei reati di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, recante disposizioni penali di carattere straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la determinazione della competenza a giudicare dei reati preveduti nell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, non si tiene conto dell'aumento della pena stabilito nell'articolo medesimo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RODINÒ — TOGLIATTI — BROSIO — DE GASPERI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO RUIZ — RUINI — GULLO — CERABONA — CEVOLOTTO — GRONCHI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 67. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 giugno 1945, n. 405.
Riorganizzazione del personale dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 21 maggio 1882, n. 768, e il R. decreto-legge 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie III), concernente l'erezione in corpo morale dell'Associazione italiana della Croce Rossa;
Visti i Regi decreti-legge 10 agosto 1928, n. 2034, e 12 febbraio 1930, n. 84, concernenti il funzionamento dell'Associazione predetta;
Visto il R. decreto 21 gennaio 1929, n. 111, che approva lo statuto organico dell'Associazione e le successive modifiche;
Visto il R. decreto 10 febbraio 1936, n. 484, modificato con la legge 25 luglio 1941, n. 883, che disciplina il Corpo militare volontario mobilitabile della Croce Rossa Italiana;
Visto il R. decreto 12 maggio 1942, n. 918, che approva il regolamento per le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1940, n. 2024, che approva il regolamento per il tempo di guerra dell'Associazione;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per adeguare l'organizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa alle esigenze dei servizi ed ai fini istituzionali, il Ministro per l'interno può disporre, su proposta del presidente generale dell'Associazione:

1) il licenziamento di dipendenti dell'Associazione appartenenti al personale civile;

2) la cancellazione dai ruoli di appartenenti al Corpo militare volontario mobilitabile ed al Corpo delle infermiere volontarie.

Per il personale d'assistenza (sottufficiali e militari di truppa) del Corpo militare volontario mobilitabile, la facoltà di cancellazione dal ruolo ai sensi del precedente comma, è attribuita al presidente generale dell'Associazione, il quale vi provvede su proposta dei presidenti dei Comitati centri di mobilitazione dai quali dipende il personale medesimo.

Le disposizioni del presente articolo rimangono in vigore sino al 31 dicembre 1945.

Art. 2.

Al personale licenziato ai sensi del precedente art. 1, n. 1, è corrisposto un indennizzo, ragguagliato ad una mensilità dell'ultimo stipendio per ciascun anno di servizio o frazione di anno.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — CASATI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 66. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 giugno 1945, n. 406.
Abolizione del titolo di eccellenza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti il R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, sull'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il titolo di eccellenza, attribuito dal R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, e successive modificazioni ed integrazioni, è abolito.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 60. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1945, n. 407.
Autorizzazione all'Opera nazionale per i figli degli aviatori ad accettare una eredità.

N. 407. Decreto Luogotenenziale 19 aprile 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, l'Opera nazionale per i figli degli aviatori viene autorizzata ad accettare una eredità, disposta da Marchioni Armando, con l'obbligo di destinare le rendite derivanti dall'eredità stessa a favore dei figli dei militari aviatori morti in guerra e orfani di padre.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 408.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in frazione Casali del comune di Roccapiemonte (Salerno).

N. 408. Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in frazione Casali del comune di Roccapiemonte (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 409.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Palau del comune di Tempio Pausania (Sassari).

N. 409. Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Ampurias e Tempio Pausania in data 10 febbraio 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Palau del comune di Tempio Pausania (Sassari).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1945

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 luglio 1945.
Proroga delle gestioni commissariali delle imprese Igliori Ulisse, Società anonima impresa Tudini & Talenti, Vaselli Romolo, Società italiana costruzioni e lavori pubblici fratelli Scalera e Federici Elia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Considerato che in applicazione dell'ordine regionale del Governo Militare Alleato, Sezione di Roma del 18 luglio 1944, n. 18, le imprese: Igliori Ulisse, Impresa generale di costruzioni Casaluce, Società anonima impresa Tudini & Talenti, Romolo Vaselli, Società italiana costruzione lavori pubblici fratelli Scalera e Federici Elia sono state sottoposte a gestione straordinaria con ordinanza 17 luglio 1944 del Commissario regionale del G.M.A. per la durata di un anno a decorrere dal 20 luglio 1944;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, che detta norme per la nomina di commissari governativi e di sindacatori per la gestione delle imprese concessionarie di pubblici servizi e di beni di pertinenza dello Stato e che esercitano una attività riconosciuta di interesse generale, nonchè di società che fruiscono di finanziamenti o di partecipazioni o garanzie da parte dello Stato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 229, con cui vengono dettate norme complementari, integrative e di attuazione delle vigenti disposizioni legislative sulle gestioni commissariali di imprese private;

Visto l'art. 14 dello stesso decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 229, secondo cui la gestione commissariale delle imprese che svolgono la loro attività in appalti di opere pubbliche alla scadenza del provvedimento di nomina dei commissari predisposto anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, può essere prorogata se ricorrano le condizioni previste dal decreto legislativo Luogotenenziale predetto;

Riconosciuto che per le gestioni commissariali delle imprese Igliori Ulisse, Società anonima impresa Tudini & Talenti, Vaselli Romolo, Società italiana costruzioni e lavori pubblici fratelli Scalera e Federici Elia ricorrono le ragioni di necessità previste;

Visto il decreto presidenziale 12 maggio 1945 che stabilisce la cessazione della gestione commissariale dell'Impresa generale di costruzioni Casaluce;

Sentito il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Le gestioni commissariali delle imperse Igliori Ulisse, Società anonima impresa Tudini & Talenti, Vaselli Romolo, Società italiana costruzioni e lavori pubblici fratelli Scalera, Federici Elia, che verrebbero a cessare il 20 luglio 1945, giusta l'ordinanza del Commissario regionale del G.M.A. 17 luglio 1944, sono prorogate per la durata di un mese e quindi vengono a cessare con la data del 20 agosto 1945.

Per lo stesso periodo di un mese è prorogato l'incarico dei commissari per la gestione delle predette imprese.

Roma, addì 19 luglio 1945

PARRI

(1100)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1945.
Autorizzazione alla Società di assicurazioni e riassicurazioni « Anonima vita », con sede in Milano, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società di assicurazioni e riassicurazioni « Anonima vita », con sede in Milano, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Società di assicurazioni e riassicurazioni « Anonima vita », con sede in Milano, è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio, con un massimo del 3 per mille sul capitale, per le tariffe:

1 - Vita intera a premio vitalizio;
3 - Vita intera a premio temporaneo;
4 - Mista a premio annuo;
6 - Termine fisso a premio annuo;
7 - Termine fisso e rendita;
8 - Effetti multipli con rendita 5 %, 10 %, 15 %;
15 - Mista con capitale differito;
16 - Dotale con controassicurazione;
17 - Effetti multipli con rendita 3,50 %;
19 - Temporanea a premio annuo;
29 - Assicurazione di annualità certe temporanee;
30 - Assicurazione di annualità certe temporanee a premio annuo decrescente del 4 %;
31 - Combinata con caso morte crescente;
32 - Mista a capitale variabile.

6 % del premio, con un massimo del 4 per mille sul capitale, per le tariffe:

5 - Mista a premio annuo decrescente del 2,50 % dal 4° anno con abbuoni;
26 - Mista a premio annuo decrescente del 4 % dal 2° anno.

4 % del premio, con un massimo del 2 per mille sul capitale, per le tariffe:

10 - Rendita differita senza controassicurazione;
100 - Capitale differito senza controassicurazione;
11 - Rendita differita con controassicurazione;
14 - Capitali differiti per bambini;
20 - Capitale differito combinato con l'assicurazione di quota crescente in caso di morte.

4 % sul premio unico, per le tariffe:

2 - Vita intera a premio unico;
9 - Capitale differito su due teste di eguale età;
12 - Rendita vitalizia immediata;
18 - Temporanea a premio unico;
27 - Temporanea a premio unico a capitale decrescente mensilmente;
28 - Assicurazione di annualità certe a premio unico.

Roma, addì 18 giugno 1945

(1168) *Il Ministro*: Gronchi

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1945.

Autorizzazione alla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazioni private;

Decreta:

La Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio, con un massimo del 3 per mille sul capitale, per le tariffe:

1 - Vita intera a premio vitalizio;
2 - Vita intera a premio temporaneo;
1 A - Vita intera a capitale variabile a premio vitalizio;
2 A - Vita intera a capitale variabile a premio temporaneo;
3 - Vita intera a premio decrescente fino alla estinzione;
4 - Vita intera a premio decrescente temporaneo;
5 - Vita intera su due teste a premio vitalizio;
7 - Temporanea a premio annuo;
20 - Mista a premio annuo;
20 A - Mista a capitale variabile;
21 - Mista su due teste;
25 - Mista speciale a premio annuo;
27 - Doppia mista;
28 - Mista a capitale crescente annualmente;
30 - Effetti multipli;
31 - Effetti multipli speciali;
32 - Combinata vita intera e rendita differita col riscatto totale a termine del differimento uguale al capitale assicurato;
40 - Termine fisso a premio annuo;
42 - Combinata termine fisso a vita intera;
43 - Termine fisso combinata, per il caso di premorienza, con quella temporanea di un capitale e di una rendita;
50 - Dotale senza controassicurazione;
51 - Dotale con controassicurazione;
20 s.v.m. - Mista senza visita medica;
40 s.v.m. - Termine fisso senza visita medica.

6 % del premio, con un massimo del 4 per mille sul capitale, per le tariffe:

22 - Mista a premio decrescente;
41 - Termine fisso a premio decrescente;
— - Suppletiva alla mista e alla termine fisso a premio decrescente.

4 % del premio, con un massimo del 2 per mille sul capitale, per le tariffe:

23 - Mista a premio costante e a capitale crescente;
52 - Capitale differito senza controassicurazione;
53 - Capitale differito con controassicurazione;
63 - Rendita vitalizia differita senza controassicurazione;
64 - Rendita vitalizia differita a premio annuo con controassicurazione.

4 % sul premio unico per le tariffe:

1 U - Vita intera a premio unico;
8 - Temporanea a premio unico;
20 U - Mista a premio unico;
60 A - Rendita vitalizia immediata;
61 - Rendita vitalizia immediata con controassicurazione.

Roma, addì 18 giugno 1945

(1109) *Il Ministro*: Gronchi

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Rieti.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Rieti;

Decreta:

Il rag. Roberto Berselli è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Rieti, in sostituzione dell'avv. Domenico Francini.

Roma, addì 13 luglio 1945

Il Ministro: GULLO

(1072)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1945.

Calendario venatorio per il periodo 15 agosto - 2 settembre 1945.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Viste le proposte dei capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, commissari straordinari dei Comitati provinciali della caccia;

Ritenuto che le proposte anzidette segnalano, nella grande maggioranza, il voto diretto ad ottenere che l'apertura della caccia abbia luogo il 15 agosto, sia per la selvaggina migratoria come per quella stanziale e che l'art. 12 del succitato testo unico dà facoltà a questo Ministero di anticipare soltanto l'apertura della caccia alla selvaggina migratoria, mentre, per quella stanziale, l'inizio deve aver luogo non anteriormente alla prima domenica di settembre;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408;

Decreta:

Art. 1.

Nelle provincie tornate alla amministrazione del Governo italiano la caccia e la uccellagione alla selvaggina migratoria si aprono il 15 agosto 1945 e quelle alla selvaggina stanziale il 2 settembre 1945.

I prefetti di dette provincie, ove lo ritengano opportuno, si avvarranno della facoltà di cui all'art. 19 della legge comunale e provinciale per consentire l'apertura dell'esercizio venatorio al 15 agosto 1945 anche per la selvaggina stanziale, escluso il cervo, daino e cinghiale, la cui apertura ha luogo il 1° novembre 1945.

L'esercizio venatorio si chiude il 1° gennaio 1946, salve le eccezioni previste dal surricordato art. 12 del testo unico.

Art. 2.

Con successivo decreto si provvederà per l'esercizio venatorio posteriore al 1° gennaio 1946.

Art. 3.

Gli Alti Commissari per la Sicilia e per la Sardegna provvederanno per le provincie delle rispettive circoscrizioni.

Roma, addì 16 luglio 1945

Il Ministro: GULLO

(1103)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1945.

Assegnazione di buoni per l'acquisto di tessuti ai conferenti di cereali ai Granai del popolo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 1945, n. 53, recante norme per la disciplina del raccolto 1945 del grano o degli altri cereali;

Visto il decreto Ministeriale 4 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1945, n. 68, relativo ai prezzi dei cereali del raccolto 1945 conferiti ai Granai del popolo;

Veduta la determinazione del Comitato interministeriale dei prezzi in data 2 giugno 1945;

Decreta:

Art. 1.

Tutti coloro che conferiscono ai Granai del popolo grano tenero o duro, orzo e segale di produzione 1945, in quantità di almeno un quintale, ricevono dagli Enti ammassatori, oltre ai prezzi fissati col decreto Ministeriale 4 giugno 1945, un buono per l'acquisto di tessuti di cotone a prezzo speciale, per un importo stabilito come segue:

Italia insulare: L. 350 per q.le conferito e frazioni in proporzione;

Italia meridionale, Lazio, Abruzzi e Molise: L. 245 per q.le conferito e frazioni in proporzione;

Toscana, Marche e Umbria: L. 175 per q.le conferito e frazioni in proporzione.

Art. 2.

Per le quantità di prodotto corrispondenti a canoni di affitto od enfiteusi, conferite ai Granai del popolo, il valore dei buoni per l'acquisto dei tessuti, spetta in parti uguali all'affittuario od enfiteuta ed al proprietario o concedente.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 luglio 1945

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(1110)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 6
dal 16 al 31 marzo 1945

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Bari	Monopoli	E	—	1
Brindisi	Latiano	O	—	1
Cagliari	Arborea	B	—	1
Id.	Sorradile	B	—	2
Foggia	Pietramontecorvino	B	—	1
Id.	Cagnano Varano	O	—	1
Id.	Rignano Garganico	O	—	1
Id.	Sant'Agata di Puglia	E	—	1
Nuoro	Barisardo	B	—	1
Id.	Sorgono	B	—	1
Salerno	Cava dei Tirreni	B	—	1
Terni	Sangemini	O	—	1
			—	13
	Carbonchio sintomatico			
Foggia	Cagnano Varano	B	—	1
Viterbo	Monterosi	B	—	1
			—	2
	Afta epizootica			
Bari	Bari	BS	—	1
Id.	Molfetta	B	5	—
Cosenza	Acri	B	5	—
Id.	Castrovillari	B	—	4
Id.	Cerzeto	B	10	—
Id.	Corigliano Calabro	B	5	—
Id.	Lattarico	B	6	—
Id.	Rocca Imperiale	B	3	—
Id.	Rossano	B	3	2
Id.	Spezzano Albanese	B	10	—
Firenze	Firenzuola	B	—	2
Id.	Scarperia	B O	1	1
Foggia	Cerignola	BOCap	16	—
Id.	San Severo	O Cap	2	—
Littoria	Littoria	B	—	1
Id.	Cori	O	—	6
Lucca	Camaiore	B	—	1
Napoli	Sorrento	B	—	1
Nuoro	Bitti	B	—	1
Id.	Osidda	B	—	1
Roma	Roma	B	—	1
Id.	Marino	B	—	3
Id.	Pomezia	B	—	1
Id.	Velletri	B	—	1
Salerno	Pontecagnano	B	1	—
Id.	Monteforte Cilento	B	1	—
	Segue: *Afta epizootica*			
Salerno	Piaggine	B	—	1
Sassari	Ardara	B	1	—
Id.	Arzachena	B	1	3
Id.	Benetutti	B	—	2
Id.	Bessude	B	—	1
Id.	Bortigiadas	B	1	—
Id.	Bulzi	B	1	—
Id.	Buddusò	B	—	1
Id.	Castelsardo	B	—	1
Id.	Chiaramonti	B	1	—
Id.	La Maddalena	B	1	—
Id.	Laerru	B	1	—
Id.	Nughedu di San Nicolò	B	—	1
Id.	Nulvi	B	—	1
Id.	Olbia	B	1	—
Id.	Oschiri	B	1	6
Id.	Osilo	B	—	1
Id.	Pattada	B	1	—
Id.	Perfugas	B	1	—
Id.	Ploaghe	B	1	10
Id.	Porto Torres	B	1	—
Id.	Pozzomaggiore	B	—	1
Id.	Sassari	B	1	4
Id.	Sennori	B	—	1
Id.	Siligo	B	—	5
Id.	Sorso	B	1	—
Id.	Thiesi	B	—	1
			83	67
	Malrossino dei suini			
Ascoli Piceno	Sant'Elpidio a Mare	S	—	3
Matera	Bernalda	S	1	—
Id.	Grassano	S	1	—
Id.	Matera	S	4	—
Id.	San Mauro Forte	S	1	—
Pesaro Urbino	Pennabilli	S	—	1
			7	4
	Peste e setticimia dei suini			
Ascoli Piceno	Amandola	S	1	—
Id.	Folignano	S	—	1
Avellino	Aiello del Sabato	S	8	2
Id.	Calabritto	S	—	2
Id.	Montella	S	—	5
Id.	Paternopoli	S	—	2
Id.	San Martino Valle Caudina	S	3	2
Cagliari	Arbus	S	—	1
Id.	Decimomannu	S	—	1
Id.	Sedilo	S	—	1
Catanzaro	Zungri	S	—	1
Chieti	Furci	S	2	—
Id.	Gissi	S	3	—
Id.	Liscia	S	2	—
Id.	Ortona	S	—	5
Id.	Pollutri	S	—	1
Id.	Vasto	S	12	—
Cosenza	San Lorenzo Bellizzi	S	5	—
Id.	Torano Castello	S	11	—
Foggia	Monte Sant'Angelo	S	5	5
Id.	Pietramontecorvino	S	—	2
Id.	Ascoli Satriano	S	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Peste e setticimia dei suini			
Foggia	Monteleone di Puglia	S	1	—
Id.	Casalvecchio di Puglia	S	2	—
Id.	San Marco in Lamis	S	—	1
Id.	Troia	S	—	1
L'Aquila	Tornimparte	S	—	3
Id.	Sulmona	S	—	1
Id.	Montereale	S	—	2
Id.	Campotosto	S	—	3
Lecce	Casarano	S	—	1
Id.	Galatina	S	—	1
Id.	Lecce	S	1	—
Matera	Accettura	S	—	4
Nuoro	Nurri	S	7	4
Id.	Ottana		—	3
Id.	Villagrande Strisaili	S	1	1
Id.	Bolotana	S	—	1
Roma	Cerveteri	S	—	8
Id.	Genzano	S	—	1
Id.	Roma	S	7	—
Sassari	Villanova Monteleone	S	—	1
Id.	Castelsardo	S	—	5
Id.	Padria	S	—	1
			72	73
	Morva			
Foggia	Foggia	E	1	—
Napoli	Napoli	E	—	6
			1	6
	Farcino criptococcico			
Avellino	Montoro Inferiore	E	—	1
Bari	Alberobello	E	—	1
Id.	Altamura	E	1	—
Id.	Bari	E	1	1
Id.	Bitritto	E	1	—
Id.	Castellana	E	1	—
Id.	Conversano	E	1	—
Id.	Grumo	E	1	—
Id.	Palo del Colle	E	1	—
Id.	Putignano	E	1	—
Id.	Sannicandro di Bari	E	1	—
Id.	Triggiano	E	1	—
Brindisi	Ceglie Messapico	E	1	—
Id.	Cisternino	E	5	—
Caltanissetta	Milena	E	2	—
Id.	Sutera	E	1	—
Id.	Vallelunga Pratameno	E	2	—
Catania	Acireale	E	2	—
Id.	Caltagirone	E	1	—
Id.	Catania	E	2	1
Id.	Licodia Eubea	E	1	—
Id.	Militello in Val di Catania	E	3	—
Id.	Trecastagni	E	2	—
Id.	Nicolosi	E	1	—
Catanzaro	Crotone	E	—	2
Id.	Garaffa	E	—	1
Enna	Centuripe	E	2	—
L'Aquila	Sulmona	E	—	1
Lecce	Campi Salentina	E	1	—
Id.	Lecce	E	—	—
Id.	Surbo	E	1	—
Napoli	Marcianise	E	—	4
Id.	Capua	E	—	1
Id.	Pozzuoli	E	—	4
Id.	Arienzo San Felice	E	1	—
Id.	Afragola	E	1	—
Id.	Arzano	E	—	1
Id.	Frattamaggiore	E	—	1
Id.	Napoli	E	—	6
Pesaro Urbino	Pesaro	E	—	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	2	—
Roma	Roma	E	1	—
Id.	San Vito Romano	E	—	1
Salerno	Eboli	E	—	1
Id.	Pontecagnano	E	—	2
Id.	Serre	E	—	1
Id.	Salerno	E	1	—
Id.	Scafati	E	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	E	—	1
Siracusa	Carlentini	E	2	2
Id.	Floridia	E	1	—
Id.	Rosolini	E	1	—
Id.	Siracusa	E	—	3
Id.	Solarino	E	1	—
Taranto	Crispiano	E	—	1
Id.	San Giorgio Jonico	E	—	1
Trapani	Marsala	E	11	—
Id.	Santa Ninfa	E	4	—
Id.	Salaparuta	E	3	—
Id.	Castelvetrano	E	1	—
Id.	Camporeale	E	4	—
Id.	Castellammare del Golfo	E	4	—
Id.	Gibellina	E	1	—
Id.	Partanna	E	1	—
			78	39
	Rabbia			
Ascoli Piceno	Monterubbiano	Can	—	1
Avellino	Zungoli	Can	—	2
Catania	Bronte	Can	—	1
Id.	Catania	Can	—	2
Foggia	Orta Nova	Can	—	1
Id.	Ascoli Satriano	Can	—	1
Napoli	Sessa Aurunca	Can	—	1
Reggio Calabria	Locri	Can	—	1
Salerno	San Pietro al Tanaro	Can	—	1
Id.	San Marzano sul Sarno	Can	—	1
Terni	Amelia	E	—	1
			—	13
	Rogna			
Ascoli Piceno	Acquasanta	O	9	—
Id.	Arquata del Tronto	O	4	—
Avellino	Aquilonia	O	—	4
Id.	Calitri	O	26	—
Bari	Altamura	O	1	—
Id.	Gravina di Puglia	O	1	3
Id.	Gioia del Colle	O	1	—
Catanzaro	Catanzaro	O	2	—
Id.	Id.	O	1	4
Id.	Cicala	O	—	3
Id.	Cirò	O	—	2
Id.	Cortale	O	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: Rogna			
Catanzaro	Crotone	E	—	6
Id.	Curinga	O	2	—
Id.	Cutro	O	1	1
Id.	Cropani	O	—	1
Id.	Soveria Mannelli	O	—	1
Chieti	Vasto	O	2	—
Cosenza	Corigliano Calabro	O	6	—
Id.	Rossano	O	2	—
Foggia	Serracapriola	O	18	2
Id.	Chieuti	O	7	—
Id.	Manfredonia	O	1	1
Id.	San Severo	O	12	1
Id.	Lucera	O	9	—
Id.	San Giovanni Rotondo	O	8	—
Id.	Ascoli Satriano	O	2	—
Id.	Troia	O	7	—
Id.	San Marco in Lamis	O	3	—
Id.	Pietramontecorvino	O	9	—
Id.	Torremaggiore	O	9	—
Id.	Cagnano Varano	O	1	—
Id.	Cerignola	O	9	—
Id.	Foggia	O	10	—
Id.	Orsara di Puglia	O	4	—
Id.	Rignano Garganico	O	4	—
Id.	San Marco La Catola	O	1	—
Id.	Poggio Imperiale	O	1	—
Id.	Celenza Valfortore	O	1	—
Id.	Deliceto	O	4	—
Id.	Faeto	O	1	—
Id.	Lesina	O	1	—
Id.	Volturara Appula	O	11	—
Id.	Castelluccio Valmaggiore	O	2	—
Frosinone	Paliano	O	30	20
Id.	Alatri	O	—	10
Id.	Trevi nel Lazio	O	—	10
L'Aquila	L'Aquila	O	1	—
Id.	Aielli	O	1	—
Id.	Avezzano	O	1	—
Id.	Acciano	O	1	—
Id.	Cerchio	O	1	—
Id.	Collarmele	O	1	—
Id.	Fontecchio	O	1	—
Id.	Gagliano	O	1	—
Id.	Goriano	O	1	—
Id.	Molina	O	1	—
Id.	Ortona de' Marsi	O	1	—
Id.	Cappadocia	O	1	—
Id.	Collelongo	O	1	—
Id.	Castel di Jeri	O	1	—
Id.	Pescina	O	1	—
Id.	Tione degli Abruzzi	O	1	—
Id.	Sante Marie	O	1	—
Id.	Tornimparte	O	1	—
Id.	Castellafiume	O	1	—
Id.	Castelvecchio Subequo	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	1	—
Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	Ocre	O	1	—
Id.	Carapelle Calvisio	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Prata d'Ansidonia	O	1	—
Id.	Fagnano Alto	O	1	—
	Segue: Rogna			
L'Aquila	Secinaro	O	1	—
Id.	Barete	O	1	—
Id.	Cagnano Amiterno	O	1	—
Id.	Calascio	O	1	—
Id.	Capestrano	O	1	—
Id.	Collepietro	O	1	—
Id.	Castelvecchio Calvisio	O	1	—
Id.	Navelli	O	1	—
Id.	Ofena	O	1	—
Id.	Pescocostanzo	O	1	—
Id.	Cocullo	O	1	—
Id.	San Pio delle Camere	O	1	—
Id.	S. Demetrio ne' Vestini	O	1	—
Id.	Pratola Peligna	O	1	—
Littoria	Priverno	O	—	1
Id.	Sezze	O	—	1
Id.	Littoria	O	4	—
Id.	Cisterna	O	1	—
Id.	Cori	O	1	—
Matera	Ferrandina	O	1	—
Id.	Irsina	O	1	—
Id.	Tricarico	O	1	—
Potenza	Acerenza	O	1	—
Id.	Calvello	O	3	—
Id.	Genzano	O	4	—
Id.	Marsiconuovo	O	—	3
Id.	Melfi	O	6	—
Id.	Picerno	O	3	—
Id.	Tito	O	2	—
Id.	Tolve	O	2	—
Rieti	Leonessa	O	1	—
Id.	Stimigliano	O	1	—
Id.	Amatrice	O	1	—
Id.	Cittareale	O	1	—
Id.	Cottanello	O	1	—
Id.	Aspra	O	1	—
Roma	Allumiere	O	1	—
Id.	Artena	O	1	—
Id.	Bracciano	O	1	—
Id.	Campagnano di Roma	O	1	—
Id.	Castelnuovo di Porto	O	1	—
Id.	Cerveteri	O	5	—
Id.	Civitavecchia	O	4	—
Id.	Colleferro	O	1	—
Id.	Fiano Romano	O	1	—
Id.	Genzano di Roma	O	1	—
Id.	Lanuvio	O	1	—
Id.	Marino	O	1	—
Id.	Montelibretti	O	1	—
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Nerola	O	1	—
Id.	Poli	O	1	—
Id.	Pomezia	O	5	—
Id.	Rignano Flaminio	O	1	—
Id.	Roma	O	12	—
Id.	Sacrofano	O	1	—
Id.	Tolfa	O	2	—
Id.	Sant'Angelo Romano	O	1	—
Id.	Velletri	O	3	—
Taranto	Castellaneta	O	2	—
Id.	Ginosa	O	1	—
Id.	Martina Franca	O	2	—
Terni	Acquasparta	O	3	3
Id.	Arrone	O	2	—
Id.	Montecastrilli	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: Rogna			
Terni	Sangemini	O	—	2
Id.	Terni	O	3	1
Viterbo	Ischia di Castro	O	—	1
			366	81
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre			
Catanzaro	Roccabernarda	O	—	1
Cosenza	San Basile	O	2	—
Id.	Saracena	O	2	—
Littoria	Norma	Cap	5	—
Matera	Montalbano Jonico	O	1	—
Pesaro Urbino	Colbordolo	O	—	2
Roma	Frascati	O	1	—
Id.	Palombara Sabina	O	1	—
			12	3
	Vaiuolo ovino			
Brindisi	Brindisi	O	2	—
Id.	Caravigno	O	—	1
Id.	San Donaci	O	—	1
Id.	Torchiarolo	O	2	—
Firenze	Dicomano	O	—	1
Lecce	Lecce	O	5	—
Id.	Melendugno	O	1	—
Id.	Squinzano	O	3	—
Id.	Surbo	O	1	—
Potenza	Marsiconuovo	O	1	—
Taranto	Castellaneta	O	2	—
Viterbo	Latera	O	1	—
			18	3
	Colera dei polli			
Cagliari	Sedilo	P	—	1
Catania	Militello in Val di Catania	P	—	1
Foggia	Cagnano Varano	P	42	—
			42	2
	Peste aviaria			
Foggia	Accadia	P	—	7
Terni	Arrone	P	—	2
			—	9
	Laringo tracheite infettiva dei polli			
Ascoli Piceno	Amandola	P	2	—
Id.	Ascoli Piceno	P	—	2
Id.	Carassai	P	1	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: Laringo tracheite infettiva dei polli			
Ascoli Piceno	Cossignano	P	2	—
Id.	Folignano	P	1	—
Id.	Force	P	3	4
Id.	Maltignano	P	2	3
Id.	Montalto Marche	P	1	—
Id.	Montegranaro	P	4	—
Id.	Offida	P	1	—
Id.	Ponzano di Fermo	P	1	—
Id.	Ripatransone	P	2	5
Id.	Roccafluvione	P	—	3
Avellino	Bagnoli Irpino	P	—	3
Id.	Cassano Irpino	P	—	7
Id.	Montella	P	—	11
Chieti	Palmoli	P	2	—
Id.	Monteferrante	P	10	—
Foggia	Troia	P	—	1
Id.	Volturara Appula	P	—	1
Id.	Motta Montecorvino	P	—	2
Id.	Monteleone di Puglia	P	—	4
Id.	Anzano di Puglia	P	—	5
			32	52

RIEPILOGO
dal 16 al 31 marzo 1945 - N. 6

Num. d'ordine	MALATTIE	Con casi di malattia: Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
1	Carbonchio ematico	7	12	13
2	Carbonchio sintomatico	2	2	2
3	Afta epizootica	11	53	150
4	Malrossino dei suini	3	6	11
5	Peste e setticimia dei suini	13	44	145
6	Morva	2	2	7
7	Farcino criptococcico	17	64	117
8	Rabbia	8	11	13
9	Rogna	17	143	447
10	Agalassia contagiosa delle pecore e capre	6	8	15
11	Vaiuolo ovino	6	12	21
12	Colera dei polli	3	3	44
13	Peste aviaria	2	2	9
14	Laringotracheite infettiva dei polli	4	23	84

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(1024)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 23 luglio 1945 - N. 162

Rendita 3,50 % 1906	L.	100,25
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,80
Id. 5 % 1936	»	97,.0
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,75
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,80

Media dei titoli del 24 luglio 1945 - N. 163

Rendita 3,50 % 1906	L.	100,25
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,10
Id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	98,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	98,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	98,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	98,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,75

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Dato che il decreto Ministeriale 5 ottobre 1944 (Scioglimento dell'Istituto centrale delle banche e banchieri e nomina del commissario straordinario) è stato escluso dalla esecutorietà nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato con ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 20 ottobre 1944, e con ordinanza n. 2 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni delle sumenzionate ordinanze, Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che il decreto sottoindicato abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale.*

In data 19 luglio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO MINISTERIALE 5 OTTOBRE 1944.
Scioglimento dell'Istituto centrale delle banche e banchieri e nomina del commissario straordinario.

(1104)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 28 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale,* con eccezione, tuttavia, del decreto legislativo Luogotenenziale 4 giugno 1945, numero 319 (Concessione di indennizzo di congiuntura al personale statale e degli enti pubblici locali), nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale.*

b) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato al nord della suindicata linea, tale decreto è, invece, escluso dall'esecutorietà e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i sottoelencati decreti i quali vengono pubblicati nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a solo titolo informativo.

In data 19 luglio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 GIUGNO 1945.
Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società anonima editrice Reggiana, editrice del quotidiano Il Solco fascista *di Reggio Emilia.*

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 GIUGNO 1945.
Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano Gazzetta dell'Emilia *di Modena.*

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 GIUGNO 1945.
Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano Il Popolo del Friuli *di Udine.*

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 GIUGNO 1945.
Nomina del commissario per la temporanea gestione della S.A.G.A. Società editrice del quotidiano Il Veneto *di Padova.*

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 GIUGNO 1945.
Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano L'Arena *di Verona.*

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 GIUGNO 1945.
Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano La Provincia *di Como.*

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 GIUGNO 1945.
Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano Vedetta fascista *di Vicenza.*

(1105)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 30 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il sottoindicato Bando, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 18 luglio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 24 GIUGNO 1945, N. 49.
Norme circa il funzionamento dei Tribunali militari territoriali di guerra.

(1106)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il sottoindicato decreto Ministeriale emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro in data 14 ottobre 1944 e menzionato in « Disposizioni e Comunicati » della *Gazzetta Ufficiale* del 19 dicembre 1944, n. 96, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 19 luglio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO MINISTERIALE 14 OTTOBRE 1944.
Nomina dell'avv. Giorgio Mastino del Rio a commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale propaganda per la prevenzione degli infortuni con i poteri del presidente, del Consiglio d'amministrazione e della Giunta esecutiva.

(1107)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.